

REGOLAMENTO COMITATO STUDENTESCO

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Costituzione e sede

E' istituito il Comitato Studentesco quale organo di più ampia rappresentanza della componente studentesca presso l'ITCG Pietro Cuppari di Jesi.

Il Comitato Studentesco è regolato dal presente Regolamento, dal Regolamento d'Istituto e dalle Leggi dello Stato che disciplinano la materia della rappresentanza studentesca, in particolare dal D. P. R. 416/1974 dal D. Lgs. 297/94 e loro successive modificazioni.

Art. 2

Scopi del Comitato

Il Comitato Studentesco è preposto a coadiuvare il ruolo dei Rappresentanti d'Istituto nello svolgimento delle loro funzioni.

Esso, insieme ai Rappresentanti eletti nel Consiglio d'Istituto, elabora e organizza le attività studentesche all'interno dell'istituto.

TITOLO II COSTITUZIONE DEL COMITATO

Art. 3

Composizione del Comitato degli studenti

Il Comitato Studentesco è composto da 22 membri, 8 di diritto e 14 elettivi.

Sono membri di diritto i 4 Rappresentanti degli Studenti nel Consiglio di Istituto, i 2 Rappresentanti degli Studenti presso la Consulta Provinciale ed i primi 2 non eletti alla carica di Rappresentante di Istituto.

Art. 4

Docente referente

Il Dirigente Scolastico individua, all'inizio di ogni anno scolastico, un docente referente delle attività del Comitato Studentesco.

Il Docente Referente partecipa alle riunioni del Comitato Studentesco e del Consiglio Direttivo con funzione consultiva.

Art. 5

Convocazione dell'Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti

Il Dirigente Scolastico, entro cinque giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni studentesche, convoca l'Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti nei Consigli di Classe, nel Consiglio d'Istituto e alla Consulta Provinciale degli Studenti, per l'elezione dei componenti del Comitato Studentesco.

L'Assemblea, con la partecipazione del Docente Referente, è coordinata dai Rappresentanti di Istituto; è presieduta dal Rappresentante degli Studenti nel Consiglio d'Istituto che abbia ricoperto il maggior numero di mandati di Rappresentanza studentesca, o in caso di parità dal più anziano d'età.

Art. 6

Elezione dei membri del Comitato Studentesco

L'Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti elegge con votazione a scrutinio segreto 14 membri del Comitato Studentesco.

Nel caso in cui, il numero dei membri di diritto fosse inferiore a 8 così come stabilito dall'art. 3 del presente regolamento, l'eventuale differenza va integrata al numero dei membri elettivi, da collocare nella componente biennio o triennio a discrezione del Presidente dell'Assemblea sentiti i pareri degli altri Rappresentanti di Istituto.

I Rappresentanti degli Studenti nei Consigli di Classe possono avanzare una propria autocandidatura oppure nominare per una candidatura un altro studente, purché appartenga alla stessa classe, che abbia preventivamente manifestato agli stessi la volontà di candidarsi.

I Rappresentanti degli Studenti nel Consiglio di Istituto possono altresì proporre per una candidatura al massimo uno studente ciascuno.

Per l'elezione a membri del Comitato vanno rispettati i seguenti criteri di rappresentanza:

- 5 Studenti del biennio di cui almeno 1 proveniente dal Corso CAT e almeno 1 alunno di classe I,
- 9 studenti del triennio di cui almeno 2 provenienti dal Corso CAT e almeno 2 alunni di classe III.

Si istituiscono due urne una per l'elezione dei membri del Comitato appartenenti al biennio, alla quale votano i Rappresentanti delle classi prime e seconde, e un'altra per il triennio, nella quale votano i Rappresentanti delle classi terze, quarte e quinte.

I Membri di Diritto votano sia per la componente biennio, che per quella triennio, in due distinte votazioni.

Il Presidente dell'Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti procede alla proclamazione degli eletti al Comitato Studentesco e cura la pubblicazione dei nominativi dei componenti del Comitato sul Sito Internet e nella bacheca d'istituto.

Provvede al verbale dell'Assemblea e ne fa pervenire una copia al Dirigente Scolastico.

Il Presidente dell'Assemblea convoca la prima riunione del Comitato e la presiede fino all'elezione del Consiglio Direttivo e delle cariche.

In attuazione del presente articolo si allega un Regolamento Elettorale da sottoporre all'approvazione del Dirigente Scolastico.

TITOLO III

ORGANI DEL COMITATO STUDENTESCO

Art. 7 ***Organi***

Sono Organi del Comitato Studentesco il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vicepresidente, Tesoriere ed il Segretario.

Art. 8 ***Costituzione del Consiglio Direttivo***

Il Consiglio Direttivo è composto da: Presidente, Vicepresidente, Tesoriere, Segretario, altri due Rappresentanti degli Studenti nel Consiglio d'Istituto.

Nella sua prima riunione il Comitato Studentesco elegge al suo interno il Presidente e il Tesoriere tra i 4 rappresentanti degli studenti nel Consiglio d'Istituto, il Vicepresidente tra i rimanenti membri del Comitato.

Il Segretario viene successivamente designato tra i componenti del Comitato Studentesco dal Presidente, il quale può revocare la nomina a sua discrezione.

La figura del segretario è incompatibile con quella di Vicepresidente.

Art. 9 ***Elezione del Presidente, Vicepresidente, Tesoriere***

L'elezione del Presidente, del Vicepresidente, del Tesoriere viene effettuata, previa autocandidatura, con le seguenti modalità.

Viene eletto Presidente il candidato che abbia ricevuto la maggioranza assoluta, ovvero il 50% + 1, dei voti validi, con esclusione delle schede bianche e nulle.

Qualora il 50% + 1, dei voti validi non sia raggiunto da nessun candidato, si procede ad un ballottaggio a cui accedono i due candidati con il maggior numero di voti: in esso viene eletto il candidato che abbia ricevuto la maggioranza assoluta dei voti, escludendo le schede bianche e nulle.

In caso di parità al ballottaggio viene eletto il candidato con il maggior numero di mandati di Rappresentanza studentesca precedentemente ricoperti o, in secondo luogo, più anziano di età

Le stesse modalità vengono adottate per l'elezione del Tesoriere e del Vicepresidente.

Art. 10 ***Compiti del Consiglio Direttivo***

Al Consiglio Direttivo sono delegate le seguenti funzioni:

- Gestire le risorse finanziarie,
- Predisporre le proposte di attività da presentare al Comitato studentesco,
- Attuare le decisioni del Comitato studentesco,
- Curare la comunicazione e pubblicazione delle decisioni del Comitato e delle attività programmate e svolte.

Art. 11

Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Comitato Studentesco convoca e dirige le sedute del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, nella settimana antecedente alla riunione del Comitato Studentesco.

Il Presidente del Comitato può avanzare richiesta alla Dirigenza di una seduta straordinaria in orario mattutino, qualora vi sia una necessità motivata.

Il Dirigente Scolastico ha diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art 12

Compiti del Presidente.

Al Presidente del Comitato Studentesco sono delegate le seguenti funzioni:

- Convocare le sedute del Comitato Studentesco, secondo il calendario eventualmente concordato con il Consiglio Direttivo, e redigere l'ordine del giorno.
- Presiedere le sedute del Comitato regolando i tempi e le fasi della seduta, moderando i dibattiti, assegnando e togliendo la parola, indicando le votazioni e proclamando il risultato delle medesime, sciogliendo la riunione quando ritenuto necessario, espellendo dall'aula membri dalla condotta scorretta.
- Sovrintendere alla comunicazione e pubblicizzazione dell'attività del Comitato nell'Istituto
- Informare il Comitato Studentesco riguardo alla gestione delle finanze attuata dal Consiglio Direttivo.
- Informare il Dirigente Scolastico e il Docente Referente di attività pertinenti al Comitato Studentesco.
- Informare il Consiglio di Istituto delle attività proposte.

Art. 13

Compiti del Vicepresidente.

Al Vicepresidente del Comitato Studentesco sono delegate le seguenti funzioni:

- Sostituire il Presidente del Comitato in tutte le funzioni sancite dal presente Regolamento, nel caso in cui questo non sia presente o la carica sia vacante.
- Affiancare il Presidente in tutte le sue funzioni.

Art. 14

Compiti del Tesoriere

Possono ricoprire la carica di Tesoriere solo gli studenti che abbiano compiuto la maggiore età alla data dell'elezione a membro del Comitato.

Al Tesoriere del Comitato Studentesco sono affidate le seguenti funzioni:

- Controllare l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie,
- Maneggiare manualmente il denaro oppure incaricare dei collaboratori all'interno del Comitato impiegati per conteggiare le risorse provenienti dalle varie fonti di approvvigionamento,
- Provvedere alla rendicontazione periodica delle risorse finanziarie,
- Informare costantemente il Presidente circa lo stato delle finanze del Comitato Studentesco.

Art.15

Compiti del Segretario

Al Segretario del Comitato Studentesco sono delegate le seguenti funzioni:

- Trasmettere le convocazioni delle sedute del Comitato studentesco e del Consiglio Direttivo ai rispettivi componenti,
- Redigere il verbale delle sedute del Comitato studentesco e del Consiglio Direttivo e pubblicarle all'Albo del Comitato e sul sito Internet entro quindici giorni,
- Curare l'aggiornamento dell'Albo e dello spazio Internet riservato alle attività del Comitato studentesco .

Art 16

Decadenza e Sostituzione

Decadono dal ruolo di componente del Comitato Studentesco e dalle cariche i consiglieri assenti ingiustificati in più di 3 riunioni.

In caso di dimissioni o cambio d'Istituto o decadenza dallo status di membri del Comitato, subentra nel ruolo, fino al termine dell'anno scolastico, il candidato risultato primo dei non eletti nella Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti.

In caso di dimissioni o cambio d'Istituto o decadenza dalle cariche di Presidente, o Vicepresidente o Tesoriere, il Comitato procede ad una nuova elezione, seguendo le modalità prescritte dall'Art.7 del presente Regolamento.

TITOLO IV

PREROGATIVE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO

Art. 17

Ruolo del Comitato Studentesco

Il Comitato Studentesco è titolare e promotore di tutte le attività ed iniziative riguardanti la componente studentesca dell'Istituto e organizzate da essa, in armonia con il Regolamento d'Istituto e con le funzioni dei Rappresentanti degli Studenti eletti nel Consiglio di Istituto e nei Consigli di Classe.

Art. 18

Convocazione del Comitato

Il Comitato Studentesco viene convocato dal Presidente tramite richiesta scritta al Dirigente Scolastico con almeno tre giorni scolastici d'anticipo.

Può essere convocato su richiesta di almeno il 30% dei membri del Comitato, presentata al Presidente e al Dirigente Scolastico con almeno tre giorni scolastici d'anticipo

Art. 19

Svolgimento e validità delle riunioni

Il Comitato Studentesco si riunisce in orario pomeridiano nei giorni di apertura pomeridiana dell'Istituto.

In caso di urgenza il Presidente può accordarsi con il Dirigente Scolastico per convocare il Comitato Studentesco anche in orario curricolare, cercando di limitare al massimo l'assenza dei membri dalle lezioni.

La riunione del Comitato è valida a condizione che sia presente il 50% + 1 dei componenti.

Il Dirigente Scolastico ha il diritto di assistere alle riunioni del Comitato Studentesco previa comunicazione al Presidente del Comitato.

Possono partecipare alle riunioni del Comitato soggetti esterni qualora invitati dal Presidente e autorizzati dal Dirigente Scolastico.

Art. 20

Attività del Comitato

Il Comitato Studentesco provvede a pianificare, organizzare e gestire le attività e iniziative seguenti: l'Assemblea d'Istituto, il giornale degli studenti, l'annuario, le iniziative, sportive, artistiche, culturali, le feste d'Istituto.

Collabora alle attività di orientamento in entrata.

Art. 21

Gruppi di lavoro

Il Comitato può costituire Gruppi di Lavoro, con mandato temporaneo o permanente, al fine di organizzare attività, progetti, iniziative inerenti la vita studentesca nella scuola.

Possono partecipare ai Gruppi di Lavoro, anche studenti non appartenenti al Comitato Studentesco, e docenti.

Le attività dei Gruppi di Lavoro sono autogestite mediante regole internamente stabilite.

I Gruppi di Lavoro individuano un referente che informa delle attività del Gruppo sia il Dirigente Scolastico sia il Comitato Studentesco.

Art. 22

Assemblee di Istituto

Per quanto concerne l'Assemblea d'Istituto, il Comitato, o il gruppo di lavoro da esso delegato, deve operare in armonia con gli artt. 23, 24, 25 del Regolamento d'Istituto ed accordarsi di conseguenza con la Dirigenza.

In alternativa al Comitato Studentesco, possono formulare proposte di Assemblea di istituto i Rappresentanti d'Istituto o almeno il 10% degli studenti secondo quanto stabilito dall'art. 24 del Regolamento d'Istituto.

Il Comitato Studentesco, per garantire il regolare e corretto svolgimento delle Assemblee, può nominare un Gruppo Staff che collabori alla realizzazione degli eventi.

Oltre ai membri del Comitato, possono far parte del Gruppo Staff e dei Gruppi di lavoro altri studenti designati dal Comitato e nominati dal Presidente.

Art. 23

Gestione Finanziaria

La gestione delle risorse finanziarie del Comitato è delegata al Consiglio Direttivo che si avvale della consulenza del Tesoriere.

L'assegnazione delle risorse finanziarie, su proposta dal Consiglio Direttivo, è deliberata dal Comitato Studentesco.

Il Presidente è responsabile dell'utilizzo delle risorse finanziarie.

Egli, previa autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo, è l'unico che può disporre il trasferimento o l'impiego delle risorse finanziarie.

Art. 24

Proposte e Delibere

Le proposte da discutere nelle riunioni del Comitato Studentesco devono essere poste all'Ordine del Giorno dal Presidente

Una proposta può essere inserita nell'Ordine del Giorno della riunione qualora un membro del Comitato ne abbia fatto richiesta scritta al Presidente del Comitato.

Tutte le delibere del Comitato Studentesco devono essere prese a maggioranza relativa per alzata di mano.

Tutte le delibere del Comitato Studentesco, che costituiscano una proposta da formularsi in seno al Consiglio d'Istituto o presso la Consulta Provinciale degli Studenti, devono essere presentate dai Rappresentanti d'Istituto o dai Rappresentanti presso la Consulta Provinciale negli organi Collegiali preposti

I Rappresentanti d'Istituto devono relazionare al Comitato tutto quanto sia stato discusso e deliberato in Consiglio d'Istituto, che riguardi la componente studentesca.

I Rappresentanti della Consulta devono periodicamente rendere conto delle attività della Consulta Provinciale degli Studenti.

TITOLO V

GESTIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 25

Modifiche del Regolamento

Il Regolamento può essere modificato e abrogato in alcune sue parti o sostituito interamente solamente con le modalità indicate dal presente articolo:

L'emendamento di un articolo, del quale viene proposta una versione alternativa, o l'abrogazione, devono essere presentati da almeno 3 membri del Comitato.

La proposta viene accolta se approvata da parte di due terzi dei membri del Comitato.

La modifica viene successivamente sottoscritta da parte del Presidente.

Art. 26

Abolizione del presente Regolamento ed elaborazione di nuovo Regolamento

La completa sostituzione del presente Regolamento con uno nuovo può essere effettuata con le modalità di seguito indicate :

Viene presentata la proposta di riscrittura del Regolamento da parte di sei membri del Comitato.

Viene votata la proposta, la quale viene approvata qualora ottenga la maggioranza dei consensi fra i membri presenti.

Viene istituito un Gruppo di Lavoro Costituente composto da sette membri, scelti fra i componenti del Comitato, con la presenza di almeno un Rappresentante degli Studenti nel Consiglio di Istituto.

Il Presidente del Comitato vigila sull'istituzione del Gruppo di Lavoro Costituente e ne stabilisce le modalità operative ed il calendario, dirimendo eventuali controversie circa la sua composizione.

Il Gruppo di Lavoro elabora il nuovo Regolamento e approva all'unanimità il testo da presentare al Comitato.

Il Comitato prende in esame il testo, che deve essere approvato senza modifiche dai due terzi dei membri del Comitato.

In caso di approvazione, il nuovo Regolamento viene sottoscritto e promulgato dal Dirigente Scolastico, con la controfirma del Presidente del Comitato, dei membri del Gruppo di Lavoro Costituente e del Docente Referente.

Il nuovo Regolamento entra in vigore a partire dal primo giorno dell'anno scolastico successivo.

Art. 27 *Controversie*

Eventuali controversie circa l'interpretazione del presente Regolamento del Comitato devono essere risolte dal Presidente del Comitato, del Docente Referente o, in ultima istanza, dal Dirigente Scolastico.

Il parere del Presidente del Comitato è subordinato a quello del Docente Referente, entrambi gerarchicamente inferiori all'interpretazione del Dirigente Scolastico.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

I

Il presente Testo diviene Regolamento del Comitato Studentesco quando promulgato dal Dirigente Scolastico e controfirmato dal Presidente e dai Membri della Commissione per il Regolamento e dal Docente Referente.

Successivamente viene approvato dal Consiglio di Istituto per essere inserito nei documenti di istituto.

II

Il Testo definitivo, da sottoporre a promulgazione del Dirigente Scolastico, è quello composto e licenziato dalla Commissione per il Regolamento e approvato con la maggioranza assoluta dei presenti.

III

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dall'a.s. 2013/14.

Il presente Regolamento è stato approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 9 ottobre 2013.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giovanna Rinaldini

C O N T R O F I R M A N O

Il Presidente della Commissione per il Regolamento

Alessandro De Nicola (Redattore)

I membri della Commissione per il Regolamento

Beatrisa Pucalev

Giulia Fulginei

Maria Annunziata Figliuolo

Michela Lucarelli

Susanna Giuliani

Taqi Siddiqui

Il Docente Referente

Michele Contadini